



**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Giudice dott. Gianmarco Marinai,

In ordine al Piano del Consumatore proposto da Farnesi Cristina nata a Livorno (LI) il 10/12/1968, residente in Livorno (LI) Via Gobetti n. 37, osserva quanto segue.

In data 13/4/2016, Farnesi Cristina presentava istanza per la nomina del professionista ex art. 15 c. 9 l. 3/2012 e veniva nominato il dott. Alessandro Ciaponi

In data 19/10/2016, il ricorrente con l'ausilio del proprio legale avvocato Antonello Simone ha presentato la proposta di composizione della crisi che si sostanzia in:

pagamento integrale del debito verso Equitalia per rateizzazioni concesse, pagamento dei rimanenti creditori nella misura di circa il 60% mediante corresponsione di n. 60 rate mensili di euro 700,00 (euro settecento) cadauna, da dividersi tra i vari creditori in proporzione al peso percentuale di ciascun credito sul totale dei debiti sotto elencati, per un periodo di n. 5 anni, a decorrere dal mese successivo a quello di omologa del piano, ed il versamento, al termine del periodo sopra indicato di un saldo e stralcio di € 13.000,00 (euro tredicimila), anch'esso da dividersi tra i vari creditori in proporzione al peso percentuale di ciascun credito sul totale dei debiti sopra indicati. Nel piano viene ricompresa anche la cessione del quinto della propria retribuzione che la consumatrice ha effettuato in favore della società Accedo S.p.a. e che dovrà intendersi revocata.

| Descrizione                            | debito residuo 2016 | % sul totale | rata mensile | Rata finale |      |
|--|---------------------|--------------|--------------|-------------|------|
|  |                     |              | 700,00       | 13.000,00   | mesi |
| Accedo spa (cessione del quinto)       | 34.496,00           | 60,10        | 263,88       | 4.900,68    | 60   |
| Agos Ducato spa (prestito personale)   | 28.481,00           | 60,08        | 211,47       | 3.927,30    | 60   |
| Agos Ducato spa (carte revolving)      | 6.754,00            | 60,08        | 57,95        | 1.076,47    | 60   |
| Compass Banca spa (credito revolving)  | 3.084,00            | 60,08        | 23,58        | 437,85      | 60   |
| Deutsche Bank spa (prestito personale) | 18.714,62           | 60,09        | 143,12       | 2.657,70    |      |
| Equitalia spa                          | 2.744,00            | 100          |              |             |      |
| <b>TOTALE</b>                          | <b>94.273,62</b>    |              |              |             |      |

L'organismo di composizione della crisi e il legale del ricorrente, hanno comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012.

**Il ricorrente può essere definito “consumatore”, ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. B) Legge**



3/2012.

L'art. 6 l. 3/2012 prevede che si intende "per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

La stessa norma, in apertura, spiega che la legge ha lo scopo di "porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo" e cioè diverse dall'accordo di composizione della crisi (riservato agli imprenditori non fallibili ai sensi della legge fallimentare) ovvero dal piano del consumatore (riservato, appunto ai consumatori), ovvero dalla liquidazione del patrimonio (per entrambe tali categorie).

È, quindi, evidente che la *ratio* della normativa è di colmare il vuoto di tutela precedentemente presente nell'ordinamento, cosicché tutti i soggetti (almeno le persone fisiche) possano avvalersi di una procedura concorsuale al fine di risolvere una crisi da sovraindebitamento.

La ricorrente ha, poi, depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia

Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- il ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 94.273,62, così come anche da precisazione dei crediti successive così composta:

| Descrizione                            | debito residuo 2016 |
|--|---------------------|
| Accedo spa (cessione del quinto)       | 34.496,00           |
| Agos Ducato spa (prestito personale)   | 28.481,00           |
| Agos Ducato spa (carte revolving)      | 6.754,00            |
| Compass Banca spa (credito revolving)  | 3.084,00            |
| Deutsche Bank spa (prestito personale) | 18.714,62           |
| Equitalia spa                          | 2.744,00            |
| TOTALE                                 | 94.273,62           |



Relativamente al credito di Accedo s.p.a., va precisato, alla luce di quanto è emerso in corso di procedura, che lo stesso è stato ceduto a Towers CQ s.r.l. che, deve, pertanto, leggersi al posto della precedente indicazione.

Inoltre, il dr. Ciaponi ha chiarito che il piano prevede un residuo dovuto superiore all'entità del debito attuale di Towers in quanto, nelle more, è proseguito il pagamento da parte del datore di lavoro delle rate di finanziamento: ciò determinerà una anticipazione, rispetto al piano, del debito finale del creditore Towers.

- il nucleo familiare del ricorrente è formato da: Farnesi Cristina e i figli Frangini Mattia nato a Livorno il 06/04/1994 e Frangini Sara nata a Livorno il 13/06/1997 studente.
- le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad euro 1.100,00 di cui 250 per affitto;
- lo stipendio medio mensile netto su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammonta a € 1.750,00 per 13 mensilità, inoltre la sig.ra può contare su un ulteriore importo pari ad euro 700,00 mensili quale assegno di mantenimento anche se tale importo negli ultimi tempi non è stato pagato e la sig.ra è stata costretta ad adire le vie legali per il recupero delle somme.

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: i debiti contratti sono originati da necessità essenziali della famiglia che di volta in volta si sono presentate ma soprattutto da fattori eccezionali legati alla causa di separazione con il coniuge che ha interessato un periodo decennale con ulteriori complicazioni legate al comportamento particolarmente violento del marito tanto che lo stesso è stato oggetto di due condanne penali, nonché da un atteggiamento dello stesso verso i figli con attenzioni particolari che hanno costretto la sig.ra ad appoggiarsi a professionisti altamente qualificati sia in campo legale che in campo psicologico. Pertanto per fare fronte alle ingenti spese dei professionisti e legali il debitore è stato costretto a contrarre prestiti ed ad aggiornarli costantemente, nonché a ricorrere all'utilizzo di carte di credito revolving che hanno comportato la degenerazione dell'indebitamento;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, il piano del consumatore presentato è l'unica possibilità che il ricorrente ha per far fronte ai debiti contratti nel tempo.



Sul punto, si osserva che il patrimonio liquidabile della ricorrente è costituito da un'auto e da un motorino e che, pertanto, il piano è senz'altro conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, come previsto dall'art. 12-bis c. 4 l. 3/12.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

L'o.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere.

La proposta e il decreto di fissazione sono stati tempestivamente comunicati dall' o.c.c. e dal legale della ricorrente a tutti i creditori. Sono stati precisati i crediti.

Il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

Infondata è la contestazione di Towers CQ in relazione all'asserita esistenza di garanzia sul credito, derivante dall'avvenuta cessione del quinto sullo stipendio.

Innanzitutto, il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro poiché lo stesso sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile di stipendio e relativamente al TFR soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro.

Sul primo punto occorre infatti ricordare che la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 17 gennaio 2012, n. 551 e Cass. 31 maggio 2005 n. 17590).

Sul secondo aspetto occorre ricordare che il diritto al TFR sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura, per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo (cfr. Cass. civ., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894).

Inoltre, ritenere che il contratto di cessione del quinto dello stipendio sia opponibile alla procedura di sovraindebitamento appare in radicale in contrasto con l'effetto sospensivo (addirittura) delle pro-



cedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso ha (ex art. 10 c. 2 lett. C).

Se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione – deve ritenersi – delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologazione, risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti.

Deve escludersi, sulla base di quanto emerge dagli atti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c., che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Risulta, infatti, che fino a quando il marito ha pagato con regolarità l'importo del mantenimento la signora ha pagato sempre le rate previste dai finanziamenti come pure le rate delle rateizzazioni ad Equitalia.

Infine risulta dalla documentazione prodotta dall'OCC che il finanziamento per cui oggi Towers agisce non è altro che la rinegoziazione, avvenuta nel 2015, di un precedente finanziamento del 2011 di Intesa San Paolo, il che dimostra che il nuovo finanziatore era ben a conoscenza dell'esistenza di precedenti finanziamenti.

Deve essere eseguita la comunicazione dell'omologa al datore affinché gli stipendi, ed ogni altra somma gli stessi dovessero pagare a favore del ricorrente, siano obbligatoriamente convogliati presso l'istituto di credito che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati pagamenti mensili ai creditori con strumenti bancari automatici (disposizioni permanenti di addebito o R.I.D. o altra analoga).

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA



Il Piano del Consumatore così come predisposto dal Cristina Farnesi con l'assistenza dell'O.C.C. Dott. Alessandro Ciaponi.

#### DISPONE

- 1) Che sia sospesa, fino a completamento del Piano del Consumatore, la richiesta del prelievo della cessione del quinto dello stipendio della sig.ra Farnesi Cristina a favore di Accedo S.p.a./Towers CQ s.r.l.;
- 2) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 3) A cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione all'attuale datore di lavoro (e futuri se del caso) di pagamento di una parte dello stipendio mensile pari ad euro 700,00, sul conto corrente che verrà aperto presso l'istituto di credito da comunicarsi all'OCC, sul quale dovranno poi essere appoggiati solamente i RID mensili verso i creditori, per gli importi a ciascuno spettanti sulla base di quanto indicato nella tabella riportata nel corpo del presente decreto
- 4) A cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione da inoltrare agli attuali (e futuri se del caso) datori di lavoro riguardo alla inibizione della sig.ra Farnesi Cristina di richiesta di anticipi del Trattamento di Fine rapporto e di Fine Servizio;
- 5) prevedere nel decreto di omologa la comunicazione al datore di lavoro che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio sia erogato successivamente a formale comunicazione da effettuare in primis al professionista incaricato dal Tribunale ex art 15 comma 9 l 3/2012 e comunque da accreditarsi su conto corrente bancario indicato nella presente omologa;
- 6) consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;
- 7) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito [www.procedure.it](http://www.procedure.it) e sul sito internet del Tribunale di Livorno;
- 8) che il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;



9) liquida il compenso dell'organismo di composizione della crisi come concordato in euro 1.700,00 oltre iva e cpa da corrisondersi in sei rate mensili a partire dal 31/3/2017.

Si comunichi.

Livorno, 15 febbraio 2017

IL GIUDICE  
*dott. Gianmarco Marinai*

